



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

Comunicato Ufficiale N°401 del 4/05/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VISELLI DANIELE FINO AL 27/04/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI VISELLI ERMANNO, CASTALDI LORENZO E MEGLIO EMANUELE PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 C5 DEL 28/03/2018

(Gara: LEGIO SORA C5 – REAL LEGIO COLLEFFERRO CA5 del 24/03/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 13/04/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del reclamo relativo al dirigente Viselli Daniele, ed ai calciatori Viselli Ermanno, Castaldi Lorenzo e Meglio Emanuele, in quanto ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate, e di inibizione dei dirigenti fino ad un mese.

Per quanto concerne invece il provvedimento di perdita della gara, a motivo dell'impugnazione, la società reclamante ha dedotto che, dopo che era cessato il parapiglia scoppiato in campo, i calciatori del Real Legio Colleferro, si erano rifiutati di riprendere l'incontro, pur essendo intervenuta nel frattempo la Forza Pubblica a tutela dei presenti.

A parere della ricorrente, la responsabilità della mancata prosecuzione della gara doveva quindi attribuirsi esclusivamente a tale comportamento della squadra avversaria, sicché il provvedimento di perdita della gara avrebbe dovuto essere inflitto soltanto a carico della società Real Legio Colleferro.

Il reclamo deve considerarsi infondato.

Nel rapporto l'Arbitro ha infatti precisato che l'incontro è stato sospeso "perché le due squadre rimanevano senza il numero minimo di titolari per proseguire la gara".

Al 29' p.t. era scoppiata infatti una violenta rissa in campo, durante la quale tre calciatori del Legio Sora, e tre calciatori del Real Legio Colleferro, si erano colpiti reciprocamente con pugni, sicché erano stati tutti espulsi

dall'Arbitro, anche se non a tutti gli interessati era stato possibile notificare il provvedimento disciplinare; e ciò, per "preservare l'incolumità" dello stesso Direttore di gara.

Alla luce di quanto sopra, appare quindi del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo, che ha inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva di perdita della gara, nonché l'ammenda di Euro 100,00.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'ammenda di € 100,00, all'inibizione a carico del dirigente VISELLI Daniele ed alle squalifica a carico dei calciatori VISELLI Ermanno, CASTALDI Lorenzo e MEGLIO Emanuele, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS TECCHIENA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CAPERNA DAVIDE E LISI PAOLO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.362 LND DEL 12/04/2018

(Gara: VIRTUS TECCHIENA – ATLETICO CERVARO 2014 dell'8/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.376 del 20/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti;

Letto il reclamo; letti gli atti ufficiali;

osserva:

Ai sensi dell'art.45, III comma lett a) del C.G.S., non è impugnabile la squalifica fino a due giornate (o fino a 15 giorni) dei calciatori, consegue l'inammissibilità del reclamo promosso dalla Virtus Tecchiena a difesa dei propri calciatori sanzionati, appunto, per due giornate.

Relativamente alla sanzione economica, il reclamo non fornisce alcuna prova in virtù della quale dovrebbe essere riformata la decisione del Giudice Sportivo che comminava l'ammenda di € 250,00, per il comportamento scorretto di alcuni sostenitori e tesserati della reclamante all'indirizzo del direttore di gara, come, al contrario, fedelmente riportato nel referto arbitrale, fonte di prova primaria.

Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifica a carico dei calciatori CAPERNA Davide e LISI Paolo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. SCANDRIGLIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANGELONI GIUSEPPE FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.362 LND DEL 12/04/2018 (Gara: SCANDRIGLIA – POGGIO NATIVO 2014 dell'8/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.376 del 20/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore Giuseppe Angeloni, sostenendo che nella lunga carriera lo stesso non abbia mai compiuto atti simili e scusandosi comunque dell'accaduto;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha precisamente e dettagliatamente descritto la condotta del calciatore della società reclamante che, espulso per doppia ammonizione, colpiva l'arbitro al volto con uno schiaffo, procurandogli sensazione di bruciore, per poi ingiuriarlo ripetutamente;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la condotta del calciatore Giuseppe Angeloni, sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.360 LND DELL'11/04/2018 (Gara: CYNTHIA 1920 – ATLETICO VESCOVIO dell'8/04/2018 – Campionato di Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018

Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Cynthia 1920 S.R.L. chiede a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la riformulazione della decisione di primo grado, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, per ridimensionare la squalifica del calciatore Di Mario Alessandro;

esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il Direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento non idoneo del sig. Di Mario Alessandro;

considerato che gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art. 35 del C.G.S., tutto quanto sopra premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL AMATORI MONTE ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENCELLI IVANO FINO AL 15/08/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOTFOCEA JOAN PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.49 LND DEL 12/04/2018

(Gara: REAL AMATORI MONTE ROMANO – FALERIA dell'8/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante, chiedeva la modifica della decisione di primo grado nei confronti della Società Real Amatori Monte Romano;

dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S., in relazione al provvedimento di perdita della gara;

esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il Direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato gli episodi accaduti, in relazione ai comportamenti tenuti dai due calciatori;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., fanno piena prova;

Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ed ammenda di € 200,00, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli